

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT).
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 5419

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- . Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 . Rumore, vibrazioni, radiazioni

- . Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - . Salute pubblica
 - . Beni culturali e paesaggio
 - . Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*) _____
-

PREMESSA

Come risulta dalla documentazione pubblicata sul sito ministeriale, la società Wpd San Giuliano ha presentato in data 17 luglio 2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza per l'avvio di una procedura V.I.A., ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, per la realizzazione di un Parco Eolico denominato "PARCO EOLICO TUSCANIA", che risulta compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al comma 2, denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"

Nelle righe che seguono si intendono proporre alla Commissione VIA che esaminerà il progetto **OSSERVAZIONI**, nonché spunti ed elementi di riflessione, che si ritiene possano contribuire alla formulazione di una corretta valutazione tecnica degli impatti ambientali, che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS

Si ricorda che l'art.6, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus (approvata con la Decisione 2005/370/CE recita come di seguito:

2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente.

e successivamente ai paragrafi 3 e 4 è precisato che:

3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una

fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

Nel caso del "Parco Eolico Tuscania" la Proponente **non ha provveduto** alla pubblicazione sugli organi di stampa a più larga diffusione, né presso gli albi pretori dei Comuni interessati di alcuna comunicazione inerente la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. L'**AVVISO AL PUBBLICO** allegato al procedimento non reca infatti alcuna data, né alcun riferimento a modalità di pubblicizzazione del testo. Dei relativi contenuti si è

avuta conoscenza solo nel contesto dell'inizio del processo di consultazione pubblica (Avviso al pubblico del 03-08-2020) in sede di procedimento di VIA, anche se dalla procedura risulta che la data di presentazione dell'istanza risale al 17.07.2020.

Ne consegue che dell'avvio del procedimento in questione si è potuto apprendere in modo del tutto fortuito solo consultando il sito del MINAMBIENTE e che i termini per la presa di conoscenza del progetto e della presentazione delle Osservazioni sono risultati compresi all'interno dei 60 giorni previsti per l'espletamento della procedura.

E' opportuno rievocare i requisiti d'obbligo, ai quali deve informarsi il processo decisionale, così come previsto i sopra citato Comma 2 dell'art.6 della Convenzione di Aarhus, ovvero la necessità di un processo informativo che sia "**adeguato, tempestivo ed efficace**", requisiti che nel caso in esame **non sono stato soddisfatti**.

Publicare solo un avviso sul sito del Ministero dell'Ambiente, comporterebbe l'obbligo implicito per un normale cittadino della consultazione quotidiana del sito ministeriale al fine di poter avere contezza degli eventuali progetti sottoposti a V.I.A. che lo riguardano e presupporrebbe il possesso di un hardware e di una connessione di rete, supporti senza i quali non si ha possibilità alcuna "**di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.**"

La complessità e numerosità dei documenti allegati (circa 130 divisi in 5 sezioni), coniugandosi con la ristrettezza dei tempi procedurali costituiscono inoltre indirette violazioni del comma 3 del citato articolo 6, ovvero l'obbligo di rendere il pubblico "**informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato**" ed rendono vana ogni possibilità "**di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale**".

In sintesi si

OSSERVA

che nell'espletamento della procedura non sono stati soddisfatti tutti i requisiti imposti dalla convenzione di Aarhus, le cui finalità sono chiaramente espressi all'Articolo 1:

"Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione."

Pertanto si chiede quanto meno che si tenga conto delle osservazioni che possano giungere alla Commissione VIA che esaminerà il progetto con qualche giorno di ritardo

SPEREQUAZIONE ECONOMICA

Dagli elaborati di progetto si deduce che dall'impianto è attesa "La produzione annua di energia elettrica è di circa 605 GWh da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 216.000 famiglie tipo composte da 4 persone".

Occorre contestualmente ricordare che gli italiani (e a maggior ragione le Comunità che dovranno subire l'impatto dell'intervento) pagano sulla bolletta elettrica, in conto Spesa per Oneri di Sistema, un cospicuo balzello che rende le spese per l'energia tra le più alte in Europa (fonte Eurostat). A puro titolo di esempio va detto che nel solo 2018 il GSE ha destinato alla promozione della sostenibilità circa 15,4 miliardi di euro, di cui 11,6 miliardi per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (fonte QualeEnergia.it).

L'impianto in oggetto rientra appunto tra le tipologie ammesse ad accedere agli incentivi mediante la partecipazione a procedure di gara concorsuale, più precisamente tra quelli del Gruppo A: "eolici onshore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione" (Decreto FER 1 DM 4 luglio 2019).

Nella documentazione tecnica non è rilevabile l'ammontare degli incentivi statali che andrebbero a ristorare una siffatta produzione energetica, un dato fondamentale per un'eshaustiva valutazione costi/benefici, in quanto risultando i costi ambientali di difficile quantificazione, dovrebbero essere resi noti almeno tutti gli oneri di costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione, al fine di poter valutare la sostenibilità economica dell'intervento in relazione alle necessità energetiche del territorio.

A titolo puramente esemplificativo potrebbe anche farsi notare che se gli incentivi dovessero andare alla WPD San Giuliano, società con euro 10.000 di capitale sociale, che ha come socio unico WPD EUROPE GMBH (come da visura camerale all'allegato 1 del documento RELAZIONE TECNICA GE_TSC01_PD_0_1A), il costo complessivo dell'impianto pari ad euro 77.859.824,88 (vedasi COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (GE_TSC01_PD_8_1)), andrebbe confrontato con gli incentivi che si presume possano essere riscossi dall'impianto e derivanti dal dispacciamento dell'energia per l'intera vigenza degli stessi, al fine di poter pervenire ad un quadro chiaro e trasparente di una previsione di stima economica per le casse dello Stato.

Tale stima consentirebbe di confrontare anche dal punto economico del rapporto costi benefici il progetto in questione con altre proposte progettuali alternative, nel rispetto del comma 4, art. 6 della Convenzione di Aarhus, che appunto prevede "**la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva**".

Non si intende con questo certo mettere in discussione la necessità del ricorso alle energie rinnovabili per la produzione dell'energia, ma si ritiene necessario riaffermare la loro prioritaria vocazione alla distribuzione della stessa nell'ambito del territorio di produzione ed il loro imprescindibile contributo alla realizzazione della filiera corta dei *prosumers*, di modo che ravvicinando luoghi di produzione e luoghi di utilizzo, si realizzi un modello produttivo energetico ispirato a principi di democrazia energetica. Si eviterebbe in tal modo il perdurare della concentrazione economica e geopolitica nelle mani di pochi soggetti, come avvenuto in passato con le fonti fossili. Un tale modello escluderebbe ogni possibilità di cessione dell'uso dei suoli da produzioni agricole agli impianti di produzione energetica come nel caso in oggetto, con la conseguente compromissione della vocazione turistica dei nostri territori, in un momento in cui il trend turistico diventa sempre meno di massa e la

ricerca luoghi di pace e tranquillità una condivisa esigenza, confermata dalla tendenza alla diffusione di un turismo lento, sostenibile ed enogastronomico.

In una tale visione sistemica potrebbero trovare adeguata allocazione le reti di prossimità e le comunità dell'energia, come auspicato dalla direttiva europea 2018/2001 "Clean Energy Package", proprio partendo da quelle 216.000 famiglie, citate nell'avviso al pubblico, che con una media di 3kw a famiglia arriverebbero a produrre 648 MegaWatt, riducendo in tal modo enormemente l'impatto ambientale, ristorando dei costi energetici i produttori e sgravando dalle passività dei costi fissi di lungo termine il bilancio dello Stato.

Un approccio di questo tipo è proprio quello auspicato nelle linee guida della Comunità Europea per il Green New Deal, che propone di "**dare maggiori diritti ai consumatori e aiutare gli Stati membri ad affrontare la povertà energetica**", indirizzo non in linea con questo tipo di progetti che monopolizzano le risorse a vantaggi di pochi produttori con finalità puramente speculative.

In esplicito contrasto con tali principi va rilevato il fatto che la WPD EUROPE GMBH sia in veste di socio unico, che come socio di maggioranza o in partecipazione, ha presentato ben quattro progetti di eolico industriale in quattro distinte procedure di V.I.A., attualmente in corso di valutazione sul sito del Ministero dell'ambiente, cosa peraltro che è possibile riscontrare per analoghi progetti utilizzando la keyword "eolico" nel suddetto sito, tutti presentati da società, che non hanno alcun legame con la realtà territoriali dei siti in cui si vorrebbero realizzare i progetti.

La politica auspicata in sede europea è invece quella di puntare su "transizione verde" e sulla "resilienza", utilizzando fonti rinnovabili mediante impianti non impattanti e collegati al sistema produttivo locale, anche attraverso il sostegno a realtà imprenditoriali locali esperte nel settore, che invece risulterebbero fagocitate dallo strapotere economiche delle multinazionali.

In sintesi si

OSSERVA

che il parco eolico che si vuole realizzare potrebbe essere sostituito con impianti tecnologici che generino energia di pari potenza complessiva, anch'essi alimentati da fonti rinnovabili, senza che tuttavia vadano ad impattare sul paesaggio e senza consumo di suoli produttivi. La politica degli incentivi potrebbe così sostenere l'industria nell'innovazione e nella ricerca nazionale, limitando gli sprechi, valorizzando le varie peculiarità dei territori, conferendo ad essi le chances di nuovi posti di lavoro. Tutto ciò in accordo con l'art.9 della nostra Costituzione: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*"

▣▣ Assenza di programmazione

Relativamente agli aspetti programmatici, appare sempre più indispensabile uno studio a livello nazionale che individui le aree da affiancare alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017), in grado di rispondere ai requisiti tecnici necessari alla realizzazione di centrali eoliche, tenendo conto dei vincoli territoriali e dei dati di ventosità, così come per tutte altre tipologie di produzione di energia rinnovabile, come la stessa RELAZIONE PAESAGGISTICA (GE_TSC01_PD_9_1) sembra voler proporre:

"un aggiornamento delle Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, approvate nel 2010, che consideri la tendenza verso aerogeneratori di taglia crescente e più efficienti, per i quali si pone il tema di un

adeguamento dei criteri di analisi dell'impatto e delle misure di mitigazione. Al contempo, occorre considerare anche i positivi effetti degli impianti a fonti rinnovabili, compresi gli eolici, in termini di riduzione dell'inquinamento e degli effetti sanitari, al fine di pervenire a una valutazione più complessiva degli effettivi impatti"

In attesa che tale studio venga realizzato su tutto il territorio Italiano, si dovrebbe dare alle Regioni la possibilità di effettuare una pianificazione adeguata per facilitare l'installazione di questo tipo di impianti.

Nel caso specifico alla Regione Lazio è in corso l'iter conclusivo del Piano Energetico Regionale (PER), la cui procedura di VAS si è completata favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006 dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, pubblicata sul BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1.

Il PER Lazio ha recepito sia gli indirizzi strategici regionali, sia le risultanze dei confronti con gli stakeholders pubblici e privati (cfr. DGR n. 768 del 29/12/2015 e cfr. Det. n. G08958 del 17.07.2018), tenendo in debito conto le dinamiche dei trend energetici globali, gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017).

Il suddetto Piano reca al Capitolo 3.1 **"Scenari e politiche d'intervento per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili"**

Nello Scenario Obiettivo lo sviluppo della produzione elettrica da fonte eolica a livello regionale è alquanto contenuto nel breve-medio periodo con l'installazione di aerogeneratori di piccola e media taglia in aree vocate e libere da vincoli, mentre nel lunghissimo periodo (2040-2050), al concretizzarsi delle condizioni al contorno per l'adozione di parchi eolici off-shore, è stata prevista una modesta crescita di questa tipologia di installazioni. Con un incremento di 420MW rispetto al 2014, si stima di arrivare al 2050 ad una potenza totale installata di 471MW (51MW al 2014) e ad una produzione elettrica di 801GWh (87GWh nel 2014) pari a circa il 5% nel 2050 (2% nel 2014) della produzione complessiva da FER-E (cfr. § 2.2.3)."

Valutazioni poi riportate anche in maniera più chiara in:

"Principali proposte di intervento e raccomandazioni - eolico":

"Stante il potenziale eolico regionale limitato per le caratteristiche proprie del territorio laziale ed il regime vincolistico derivante dagli impatti indotti, si possono ipotizzare principalmente le seguenti strategie di intervento:

- *possibilità dal 2030 di realizzare parchi eolici off-shore;*
- *ricorso a piccole installazioni con impianti mini eolico (< 50 kW), **in aree già degradate da attività antropiche e libere da vincoli con un'altezza media inferiore ai 50m**, a servizio di aree industriali se ovviamente dotate di idonea disponibilità della fonte;*
- *diffusione del "micro-eolico" (< 1 kW) in conformità alla normativa vigente per la costruzione e esercizio di tali impianti (cfr. Parte V)."*

Non si comprende quindi come possano essere autorizzati impianti della tipologia di quella in corso di V.I.A., visto che il "Parco eolico Tuscania" non possiede certo caratteristiche in linea con le strategie della Regione Lazio. Si tratta infatti di un'opera impattante, di dimensioni ben cinque volte maggiori di quella raccomandata nel PER, incastonata tra aree naturali protette e siti archeologici, tanto da includere nelle aree buffer ampie superfici di boschetti, cerrete collinari e aree agricole con coltivazioni D.O.P; gli aerogeneratori A1 A2 A3 A4 possono essere ritenuti più rappresentativi di tali impatti, come analogo è il caso

dell'aerogeneratore A16, posto ad appena 500 mt dal Sito di Interesse Comunitario IT 6010020.

La Regione Lazio ha tenuto conto nella redazione del PER del 2017 della Deliberazione n. 45 del 14 febbraio 2001, con cui il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Energetico Regionale, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili e pertanto *"genera, utilizzando un modello di simulazione, una mappa eolica (definita di "primo livello") tenendo conto esclusivamente della descrizione digitale delle caratteristiche orografiche del territorio (DEM - Digital Elevation Model) e dei dati di ventosità (serie storiche della durata di un decennio messi a disposizione dal Centro Meteorologico Internazionale di Reading) acquisiti "in quota" mediante palloni sonda. Sulla scorta di tale mappa eolica di primo livello, con l'ausilio di tecniche di analisi spaziali multicriteri implementate in ambito GIS (Geographic Information System), sono state individuate le aree in grado di rispondere ai requisiti tecnici necessari alla realizzazione di una centrale eolica."* e quindi: *"in base allo studio sitologico effettuato, sono state evidenziate aree potenzialmente utili ad ospitare centrali di generazione eolica. In particolare sono state selezionati nove siti ad alto potenziale eolico e rispondenti, in base ai dati di base utilizzati, ai requisiti tecnico economici necessari alla realizzazione di centrali eoliche connesse alla rete elettrica."*

In sintesi si

OSSERVA

che il progetto in oggetto non tiene conto di studi così autorevoli, né delle linee programmatiche e di indirizzo del PER Lazio, né dei vincoli ambientali presenti, mentre, pur inserendosi il progetto in una scala più vasta all'interno di una molteplicità di impianti già realizzati o programmati dei quali non si fa alcun cenno nella progettazione, si evita di verificare l'azione degli effetti cumulativi e non si prendono in esame alternative di minore impatto, così come espressamente imposto dal Dlgs.152/06.

Considerato che il PER predisposto dalla Regione Lazio ha già superato la VAS e che esso non prevede questo tipo di impianti si chiede, nelle more dell'approvazione della pianificazione energetica regionale di non approvare l'impianto in oggetto in quanto contrasta con il piano stesso.

BENI CULTURALI E PAESAGGIO

Nel documento SINTESI NON TECNICA DEL SIA (GE_TSC01_PD_SIA04) nel capitolo 2 pag.5 intitolato GLI IMPATTI AMBIENTALI si afferma che:
*"documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi agli impianti eolici nelle diverse fasi dell'opera concordano nell'individuare **possibili impatti negativi** sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio. Le informazioni bibliografiche, gli studi scientifici e le esperienze maturate negli ultimi anni hanno fatto rilevare che i maggiori impatti ambientali connessi alla realizzazione degli impianti eolici di grande taglia gravano sul paesaggio (in relazione all'**impatto visivo** determinato dagli aerogeneratori), sulla introduzione di **rumore nell'ambiente** ed, in misura minore, **sull'avifauna** (in relazione alle collisioni*

con le pale degli aerogeneratori e alla perdita o alterazione dello habitat nel sito e in una fascia circostante) e sul **consumo di suolo.**” e poi sullo stesso capitolo “il rilievo percettivo dell’impianto è assorbito dal campo visivo dei numerosi impianti eolici esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo, per cui il peso dell’impianto eolico di progetto sarà sicuramente sostenibile”

Questa stessa tesi al capitolo 2.8: “è stato effettuato il calcolo della pressione acustica indotta dagli aerogeneratori di progetto considerando anche il contributo degli impianti eolici esistenti.”

Vale a dire: dato che già ci sono impianti simili in zona, qualcuno in più non impatterà sul paesaggio e il rumore si sommerà di poco.

Non si è tenuto conto però del fatto che nei parchi eolici esistenti, nello specifico gli aerogeneratori presenti nel territorio dei comuni di Tessennano e Arlena di Castro (peraltro molto impattanti), le altezze delle torri sono nettamente inferiori e non paragonabili in logica a quelli proposti dal progetto, per i quali l'altezza complessiva è di 250 metri, più o meno dunque equivalenti alla DC Tower 1 di Vienna un grattacelo di 60 piani il sedicesimo più alto di Europa.

Le caratteristiche salienti dei 16 aerogeneratori sono riassunte nella tabella a pagina 26 della RELAZIONE TECNICA (GE_TSC01_PD_0_1A), ma sono in inglese.

Nello stesso documento al capitolo 3 ANALISI IMPATTI CUMULATIVI a pagina 36 “La valutazione d’impatto ambientale si precisa che nel presente iter assume una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, indicando con precisione quali pareri ambientali debbano essere resi all’interno del procedimento di VIA.

E’ stata dunque considerata un’area vasta di studio corrispondente ad un raggio di 20 km per valutare tali impatti. L’immagine a lato (fig.23) inquadra l’impianto eolico di progetto rispetto alle installazioni eoliche attualmente realizzate ed ai parchi fotovoltaici in iter o esistenti”




Figura 23 Schema di distribuzione degli impianti da FER: in rosso, gli aerogeneratori esistenti, in blu quelli in progetto, in magenta gli impianti fotovoltaici esistenti e in arancio quelli in iter di VIA e di Autorizzazione Unica.

La figura 23 su SINTESI NON TECNICA DEL SIA (GE_TSC01_PD_SIA04), così come altre mappe di analisi di impatti cumulativi (GE_TSC01_PD_9_1_2, GE_TSC01_PD_9_1_3, GE_TSC01_PD_9_1), omette di rappresentare un ulteriore aerogeneratore presente nel territorio dei comuni di Tessennano e Arlena di Castro, in cui gli aerogeneratori di progetto sono 9 e non 8, mentre non è mai rappresentata una mappa con un'analisi di impatto cumulativo, che comprenda cioè cavidotti, stazioni di utenza e stalli che pure fanno parte del progetto, in relazione di incidenza con i BENI PAESAGGISTICI (ai sensi del D.LDG.42/04 e ulteriori beni da PTPR Lazio). Si tratta di carenze sostanziali che non permettono una valutazione visiva olistica dell'impatto paesaggistico. Allo scopo sarebbe utile anche una mappa con la sovrapposizione dei lavori di realizzazione comprensiva di tutte le aree necessarie, da sovrapporre all'analisi di Impatto cumulativo, in modo da includere sia gli aerogeneratori e i campi fotovoltaici esistenti, sia gli aerogeneratori e i campi fotovoltaici in V.I.A., senza limitarsi ad una rappresentazione semplificata come quella della figurina 23.

Nonostante questo dalla stessa figura 23, emerge come dal Lago di Bolsena al mare Tirreno si stia creando un nuovo territorio che andrà a costituire di fatto un paesaggio industriale, costellato come è di pale eoliche, campi fotovoltaici e stazioni di utenza.

Un nuovo paesaggio, un paesaggio moderno, a cui tutto si deve adattare, che trascura del tutto gli uomini che lavorano su prodotti agricoli d'eccellenza, le fattorie e gli agriturismi anche biologici, i mammiferi selvatici e l'avifauna che vivono nei sei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nei 20 km di raggio, la zona archeologica che si è trasformata nei millenni ed è testimonianza delle varie epoche, dal paleolitico al medioevo ancora oggetto di indagini. Una mutazione epocale dunque di un preesistente paesaggio agrario di valore (PTPR Lazio), accelerata da un progetto che la persegue con premeditazione, come esplicitamente affermato a pagina 9 del documento in questione (GE_TSC01_PD_SIA04), dove si afferma:

“l'elemento fondamentale per armonizzare un impianto eolico con il contesto che lo ospita è dare concreta attuazione agli obiettivi di riqualificazione paesaggistica e di generare un “nuovo paesaggio” che non deprima e se possibile aumenti le qualità dei luoghi.”

In altri termini si intenderebbe realizzare, secondo gli espressi intendimenti della Società proponente, l'obiettivo di una totale **“sostituzione paesaggistica”**, generando di fatto un “nuovo paesaggio” attraverso un maquillage di “riqualificazione” di quello esistente, i cui riferimenti semantici connotativi si sostanzierebbero nei 16 aerogeneratori alti fino a 250 metri e nei parchi eolici esistenti. La presenza visiva documentata sulla figura 6.2 nella Mappa di intervisibilità teorica degli aerogeneratori di progetto (GE_TSC01_PD_9_1 RELAZIONE PAESAGGISTICA) è assolutamente esplicita di tale livello di “incremento di qualità del paesaggio” e non lascia nessun dubbio sull'impronta visiva che andrebbe a caratterizzare il territorio ad intervento ultimato.

Si è di tutt'altro avviso. Una valutazione d'impatto ambientale richiederebbe infatti un serio studio psicologico e sociologico, che non potrebbe non evidenziare come gli aerogeneratori posti in contesti naturali non sono certo in grado di migliorare la percezione dei luoghi in conseguenza di un onnipresente impatto visivo. Senza contare poi che l'introduzione del persistente disturbo acustico nell'ambiente, non può che arrecare un insostenibile disturbo a chi vorrebbe godere dei luoghi naturali e che le pale dei rotori mietono ingenti vittime tra l'avifauna in specie tra i rapaci. Un tale studio non sembra essere presente tra i documenti di Studio Impatto Ambientale e avallerebbero, se ce ne fosse bisogno, l'incipit del documento in cui si

afferma che *“documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi agli impianti eolici nelle diverse fasi dell’opera concordano nell’individuare possibili impatti negativi sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio”*.

Gli impatti negativi andrebbero dunque sondati a fondo e in sede preventiva nel caso di realizzazione di un impianto del genere, perché se da un lato la Relazione paesaggistica (GE_TSC01_PD_9_1), ricorda le raccomandazioni del MIBAC:

*“Va da sé che il criterio interpretativo in esame esige, per evidenti ragioni logiche, **prima che giuridiche**, di essere temperato nella sede applicativa con il sapiente ricorso ai basilari principi di ragionevolezza e di proporzionalità”*.

non può nello stesso tempo concludere a pagina 86 che:

*“l’impianto **non sembra** interferire negativamente con la nitida percezione dei loro caratteri precipui.”*

La realtà fattuale dimostra che gli impianti esistenti sono già di per sé in numero elevatissimo e già troppo impattanti. L’ennesimo impianto di queste proporzioni avrebbe un effetto di degrado dei luoghi e sarebbe oltre ogni ragionevole dubbio paesaggisticamente estraneo al presente sistema rurale. Esso finirebbe con l’indurre nelle popolazioni locali fenomeni psicologici di “straniamento” nell’istintivo raffronto con l’habitat vissuto (culturale e naturale), con conseguente perdita di ogni capacità di identificazione. Megaimpianti di tale tipologia dovrebbero trovare più opportuna localizzazione in aree degradate, per le quali effettivamente si potrebbe contribuire a quelle “riqualificazioni” in grado di generare “nuovi paesaggi”!

Quanto il modello di destabilizzazione paesaggistica abbia carattere progressivo e di riproducibilità neutra (se non di pura indifferenza) nei confronti dei contesti nei quali si pretende di introdurlo con pretese di “riqualificazione”, emerge da un’attenta lettura della stessa documentazione.

Il sistema, ormai consolidato da una prassi, prevede l’iniziale messa in esercizio di alcune pale eoliche di altezze poco rilevanti, al fine di generare impatti visivi di modesta entità e suscitare forme di acquisizione paesaggistica collettiva. In seguito gli impianti vanno accrescendosi con torri di altezze crescenti e impegnando porzioni di territori sempre più estese e di pregio. La procedura è talmente standardizzata che è dato di rinvenire nei documenti afferenti al “PARCO EOLICO TUSCANIA”, considerazioni asetticamente estrapolate da altri progetti, come appare evidente nel documento SINTESI NON TECNICA DEL SIA a pagina 37 cap. 3.2 (GE_TSC01_PD_SIA04), dove si afferma:

“Nell’area d’interesse, oltre al sistema delle strade panoramiche e di interesse panoramico, si rileva il fondale paesaggistico dei Monti Dauni. Il fondale paesaggistico del Gargano risulta molto distante e quindi non assume una particolare valenza percettiva. L’impianto di progetto si colloca in una area già densamente eolizzata.”

Monti Dauni? Fondale paesaggistico del Gargano? Più che di un refuso si tratta di un’esplicita, anche se involontaria, testimonianza di quella replicazione modulare di cui si è detto. La “svista” conferma l’oltraggio a quei luoghi che si pretenderebbe di voler riqualificare. Emerge una predeterminata volontà di ignorare l’unicità del paesaggio culturale e di sostituire ad esso un “nuovo paesaggio”, privo di elementi identitari e storico, “neutro” appunto, ricorrendo alle stesse modalità di sterilizzazioni delle forme urbane globalizzate, se non addirittura ad assimilazioni tout court con paesaggi industriali!

Un devastante criterio di omologazione applicabile alle società del terzo millennio,

come ai luoghi dell'Alta Tuscia e del Gargano, che si palesa anche nello STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE ED ALLEGATI del progetto "Impianto eolico denominato di potenza pari a 31,35 MW da ubicare nel comune di Bovino (FG), località "Monte Livagni" e opere di connessione da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto" (GE-BOV01-PD-9-2) (ALLEGATO) dove si afferma: "l'area di intervento è già caratterizzata dalla presenza di altri aerogeneratori. Resta comunque importante non presupporre che in un luogo caratterizzato dalla presenza di analoghe opere, aggiungerne altro non abbia alcun peso; sicuramente però si può dire che in un tale paesaggio la realizzazione in oggetto, (costituita da soli 10 aerogeneratori), **ha una capacità di alterazione certamente poco significativa**, soprattutto per ciò che riguarda l'impatto cumulativo con impianti analoghi."

Lo si riporta per evidenziarne il parallelismo con quanto affermato negli "Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche" della V.I.A. in oggetto SINTESI NON TECNICA DEL SIA a pagina 37 (GE_TSC01_PD_SIA04),

La dimensione progettuale ha dunque una capacità di "penetrazione", che trascende le alterazioni indotte dalle specifiche dimensioni, anche se il progetto "PARCO EOLICO TUSCANIA" per la presenza di impianti preesistenti e la vastità dell'intervento può costituire un punto di non ritorno per l'irreversibile trasformazione del territorio, specie se "assume una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale". (SINTESI NON TECNICA DEL SIA (GE_TSC01_PD_SIA04) pag. 36)

In conclusione e sintesi si

OSSERVA

che è il momento di fermarsi perché non è giusto che una campagna dai valori culturali e paesaggistici inestimabili, una zona agricola ben curata da coloro che l'hanno ereditata dalle passate generazioni e ricca di diversità ecosistemiche debba essere deturpata irreversibilmente sulla base di un "**sembra**". Ne consegue che il progetto denominato "Eolico Tuscania" non debba assolutamente essere assentito alla Valutazione di impatto ambientale.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data _____ 01.10.2020 _____
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe A. Amato".



**Ministero
per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA
MERIDIONALE

Palazzo Patrizi Clementi - Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

tel. 06 67233000 – fax 06 6994.1234

Email: sabap-rm-met@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Prot. 2465
ce. 34.20.07/36



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Roma, 04/02/2019

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Viale del Tintoretto 432
00142 Roma
Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Risposta a nota prot. 793247 del 11/12/2018

**OGGETTO: Toscana (VT), loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
Sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/05 su progetto "Impianto fotovoltaico a terra della
potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN"
Richiedente: DCS srl
Convocazione conferenza di servizi art. 27 bis, comma 7 del Dlgs 152/06 e della DGR n.
132 del 27/02/2018**

e p.c. **al Comune di
Tuscania (VT)**
tecnico@pec.comune.tuscania.vt.it

e p.c. **alla DCS srl**
dcsoc@legalmail.it

e p.c. **alla Regione Lazio**
Direzione regionale per le Politiche Abitative
e la Pianificazione Territoriale, Pesistica e Urbanistica
territorio@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. **alla Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
Sezione V-Tutela del paesaggio**
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **al Segretariato Regionale del Lazio**
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Regione Lazio, D.R. Politiche ambientali e
Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 793247 del 11/12/2018, acquisita
agli atti con prot. 24433 del 13/12/2018 e relativa alla conclusione della II CdS sulla VIA e alla

collegata successiva chiusura del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, si comunica quanto di seguito.

Valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area in esame (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che rientra in buona parte nella classificazione di "Paesaggio Agrario di Valore" normato all'art. 25 delle NTA, che ha l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso agricolo del suolo nonché il mantenimento della qualità del paesaggio rurale;

Considerato che alcune piccole porzioni del sito ricadono anche nel cosiddetto "Paesaggio Naturale Agrario" la cui tutela, normata all'art. 22 delle NTA, è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale,

Considerato l'assetto di tutela paesaggistica vigente, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto zone boscate;

Considerato l'assetto di tutela vigente sulle aree immediatamente contermini al sito in esame, ricadente nel Comune di Tuscania, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e perimetrate sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, M056_0198) come aree di interesse archeologico;

Considerato che l'area è classificata dal PRG come zona E, agricola;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale del Lazio in data 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n. 87 Suppl. nn. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di "Piano Energetico Regionale" (P.E.R. Lazio).

Considerato :

- **che** la proposta di Piano Energetico Regionale adottata aggiorna il piano attualmente in vigore approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001, n.45 pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2001;
- **che** la Regione ha avviato il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER) attraverso la redazione di un "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio" da parte del Comitato di Indirizzo Strategico costituito formalmente con Determinazione n. G00859 del 05/02/2015, aggiornata con Det. n. G00565 /2016;
- **che** la fase preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata il 4 febbraio 2016, si è conclusa con la trasmissione del documento di scoping ai sensi dell'art.13, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, da parte dell'Autorità competente per la VAS con nota prot. n.0535505 del 25 ottobre 2016;
- **che**, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità procedente del Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale avvenuta con nota prot.179472 del 06/04/2016, la procedura di VAS si è conclusa favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006, dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, (BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1 e sul sito regionale);

- **che** il Rapporto Ambientale dovrà fornire comunque riscontro della coerenza esterna con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino, il Piano di bacino del Fiume Tevere, e con il Programma di Sviluppo Rurale, con le linee guida del MISE (DM 10/09/2010), nello specifico di quanto previsto al comma c) del punto 14.9 della parte III in relazione alle aree contermini a quelle soggette a tutela, verificandone la coerenza in merito all'utilizzo delle FER, e dovrà approfondire la coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale Generale, dei PTP e dei PTPG;

Considerato che, in relazione al PER Lazio, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio, le NTA e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto;

Tenuto conto, in particolare, che tra queste, a fronte della richiesta di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) con la descrizione delle limitazioni/esclusioni afferenti a ciascuna tipologia di impianto, l'Autorità Competente afferma che per quanto riguarda i criteri localizzativi nel Piano sono state fornite opzioni preferenziali circa le priorità localizzative, ma solo in termini tipologici, e non geografici (Parte 3 del PER);

Tenuto conto, in relazione al PER Lazio, dei seguenti contenuti estrapolati dal documento di sintesi del parere motivato in cui l'Autorità procedente ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute:

- che tra gli obiettivi strategici del PER Lazio rientra lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale **con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità;**
- che per la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico;
- che la localizzazione "a terra" è prevista solo per il mini e il micro eolico, riservando inoltre gli impianti a terra quasi esclusivamente al recupero di aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche;
- che il PER Lazio detta linee strategiche e ha scelto di non localizzare impianti -fornendo opzioni preferenziali solo in termini tipologici e non geografici (Parte 3 del PER)- né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, PTPR, autorizzazione paesaggistica, ecc.) e che, in coerenza con questa scelta, vista anche la assoluta preponderanza di FER a basso impatto ambientale (quale il fotovoltaico su coperture), il Rapporto Ambientale rimanda la valutazione dell'idoneità della localizzazione dei pochi singoli impianti di una certa consistenza previsti (comunque proposti e progettati da operatori terzi) alle specifiche norme e procedure valutative già previste dalla legge (de iure condito) ma anche di quelle che lo saranno nel frattempo, ossia da oggi fino al 2050 (de iure condendo).
- che attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze degli impianti.
- che l'analisi dei potenziali impatti debba essere differenziata per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, termoelettrico, ed ulteriori forme di produzione energetica) e debba considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori e che devono essere considerati tutti gli

impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

- che preliminarmente alla localizzazione di impianti di produzione FER di tipo industriale, siano svolti studi che ne giustifichino la necessità in termini di fabbisogno energetico e ne dimostrino la sostenibilità ambientale, **anche considerando l'effetto cumulativo con le attività già presenti sul territorio**, previo coinvolgimento del pubblico e sentiti gli enti competenti nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, in riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione inerente al procedimento presente sul sito web regionale, si comunica quanto di seguito:

Si richiama innanzi tutto e si ribadisce il parere già espresso da questo Ufficio nell'ambito della I CdS relativa al Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. 21319 del 05/11/2018, cui si aggiungono -per rendere più articolata ed efficace la motivazione del diniego- le seguenti considerazioni e specifiche (anche in relazione al documento contenente *Controdeduzioni e osservazioni* presentate dal proponente);

Come risulta dagli elaborati progettuali, e in particolare dalla Relazione tecnica, l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto ricade nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Tuscania, circa 4 km ad ovest del centro abitato, in un ambito completamente agricolo e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali e vicinali.

L'impianto è articolato su due lotti di terreno attualmente a destinazione agricola (distinti come "lotto nord" e "lotto sud"), per un'estensione totale di circa 2.462.835 mq e per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp prevede 3.531 tracker (ovvero 141.240 moduli) per il lotto nord e 9.868 tracker (ovvero 394.720 moduli) per il lotto sud, per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp (53,6712 MWp per il lotto nord e 96,3224 per il lotto sud e inoltre la presenza di 142 cabine inverter (50 per il lotto nord e 92 per il lotto sud), 9 cabine MT (4 per il lotto nord e 5 per il lotto sud), 2 control room (1 per ogni lotto) e una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di consegna. L'altezza al mozzo delle strutture è di 2,20 m dal suolo; l'angolo di rotazione del mozzo è di $\pm 55^\circ$ rispetto all'orizzontale. All'interno dell'area dell'impianto passano i cavidotti delle linee BT e MT che prevedono sezioni di scavo di 70 cm di profondità per 40 cm di larghezza e, mentre le linee BT presentano una lunghezza totale di 41.730 m (14.713 m per il lotto nord e 27.017 per il lotto sud) quelle MT hanno una lunghezza totale di 18.618 m (5.690 m per il lotto nord, 11.248 per il lotto sud cui si aggiunge la linea di collegamento tra i due lotti che sviluppa una lunghezza di 1.680 m per). Il cavidotto AT, che passa a lato della viabilità comunale e rurale esistente ed ha una sezione di 110 cm per 70 cm., si sviluppa per una lunghezza di circa 5,7 km veicolando l'energia prodotta all'esistente sottostazione MT/AT in località Campo Villano, sempre nel territorio comunale di Tuscania. Per garantire l'accessibilità della sottostazione utente che, una volta connessa, diventerà opera di rete di proprietà di Terna, sarà realizzata una strada sterrata a prolungamento della viabilità esistente, che correrà esternamente al perimetro dell'impianto, su terreni in disponibilità della DCS srl, per una lunghezza di circa 1,5 km.

Il progetto prevede anche la presenza di viabilità interna e perimetrale entrambe realizzate in battuto e ghiaia, di due accessi carrabili (uno per ogni lotto), di recinzione perimetrale (realizzata con pali di castagno e rete metallica), e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Premesso che il comprensorio in cui ricade l'impianto, oggetto tra la fine del Novecento e il primo decennio del secolo attuale di numerose ed intense ricerche archeologiche di superficie e di scavi di tutela, documentati dalle relazioni agli atti d'ufficio, risulta caratterizzato da un'occupazione capillare ed estesa, anche sotto il profilo diacronico, secondo una tendenza ben nota agli studiosi: la complessità

e la densità del popolamento antico, protostorico, etrusco e poi romano nel distretto tuscanese, contraddistinto dalla presenza diffusa di piccoli insediamenti cui si affiancavano le relative necropoli, hanno fatto supporre, almeno per la fase etrusca, la presenza di un'organizzazione territoriale per villaggi distribuiti attorno alla città e non necessariamente vincolati ad essa (S. Quilici Gigli, *Tuscania* (Forma Italiae, Regio VII.2), Roma 1970, p. 17), come parte integrante di una grande rete di itinerari e di traffici che, collegando il mare all'interno, l'area meridionale con il lago di Bolsena e le regioni transtiberine, avevano in Tuscania un punto di passaggio obbligato (Rendeli 1993, p. 246, G. Colonna, *Tuscania, Monumenti di epoca arcaica*, in *Archeologia* VI, 1967, pp. 86-93; Quilici Gigli 1970, cit.).

Premesso che tale comprensorio, caratterizzato dalla presenza di numerosi siti gravitanti in prevalenza sul corso di torrenti o fossi e situato in una zona ubicata al confine col territorio di Vulci, deve lo sviluppo dell'occupazione capillare, verosimilmente a scopo agricolo, alla presenza di un importante itinerario etrusco diretto verso *l'ager volcentanus*, che dopo la conquista romana avrebbe mantenuto, prendendo il nome di Via Clodia, la funzione di fondamentale infrastruttura viaria nel territorio compreso fra la litoranea tirrenica della via Aurelia e la direttrice della via Cassia.

La via Clodia, proveniente da Tuscania e diretta a Maternum e Saturnia, realizzata tra il 273 e il 225 a.C., come annota S. Quilici Gigli nel suo studio, in quest'area "*oltrepasato il rudere in località Polledrara si dirige verso il fosso Caprino per ricalcarlo nel suo corso con un'antica tagliata viaria la quale permetteva di oltrepassare il fosso Pian di Vico*". Superato il fosso, ad ovest attraverso le zone di Polledrara e di Sterpaglio "*appare molto evidente un taglio artificiale lungo m. 400 e profondo m. 20 circa, inciso nel terreno e recentemente riaperto al transito da una carrareccia*" (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, redatta in data 14/07/2018 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 18125 del 18/09/2018, n. 12). Sulla presenza della Clodia in quest'area e sulla ricostruzione del tracciato in base allo studio aerofotogrammetrico, che interferisce chiaramente e indiscutibilmente con il lotto nord dell'impianto, si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl.

La realizzazione della Clodia risponde all'esigenza di controllo del territorio conquistato tramite la costruzione di un asse viario, funzionale al presidio e a un rapido intervento militare, attraverso i preesistenti centri abitati; l'arteria aveva anche la funzione di collegamento con gli insediamenti e le colonie di recente fondazione. A partire dall'età imperiale, nelle campagne dell'Etruria si diffondono le grandi proprietà delle ville rustiche ben attestate anche nel comprensorio in esame (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, n. 11), con l'impiego di numerosa manodopera servile, e un sistema di rapporti economico-politici che sopravvisse in queste regioni interne più a lungo che sulla costa, sottoposta a frequenti invasioni.

La via Clodia continuò a svolgere un ruolo importante anche dopo la guerra greco-gotica in Italia (535-553): il trattato di pace tra Bizantini e Longobardi del 605, segnando la linea di confine tra le due potenze, sancì la definitiva spartizione della regione in *Tuscia Langobardorum* a est e *Tuscia Romanorum* (cioè bizantina) a ovest. In questo nuovo quadro politico la **via Clodia** assunse progressivamente il ruolo di asse portante della dominazione longobarda e di via diretta di collegamento fra Tuscania, caposaldo principale della zona controllata dalla nuova signoria germanica, e il Nord della Penisola.

Premesso che la zona in cui si situerebbe l'impianto appare definita dalla presenza di due corsi d'acqua, l'Arrone ad ovest e l'Arroncino di Pian di Vico ad est, lungo le cui sponde si distribuiscono numerose evidenze archeologiche diacroniche che, note da tempo e definite dagli areali di distribuzione **perimetrata sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056-198)**, sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la cui specificità è proprio quella di tutelare il "contesto di giacenza" di detti beni archeologici. Nello specifico l'area m056_0195 è interessata dalla presenza di insediamenti di varia cronologia e necropoli sorti in prossimità del fosso Arroncino di Pian di Vico. In particolare ad ovest del fosso è documentata una necropoli etrusca non ancora indagata ma rivelata da scavi abusivi, della

quale non si conosce l'esatta estensione. Sul promontorio a est del fosso sono attestati un piccolo insediamento etrusco con annessa necropoli e, poco più a sud, un complesso residenziale romano anch'esso con la propria necropoli. A nord est dei precedenti sono stati rinvenuti resti di un altro insediamento romano. Tali presenze sono verosimilmente da ricondurre ad un'occupazione legata ad un intenso sfruttamento agricolo del comprensorio. Cfr. Archivio SAEM, prot. 2970/1997; 5965-2/1997; l'area m056_0208 comprende più siti archeologici di varia cronologia sorti sui due lati del torrente Arrone in una zona peraltro interessata dalla confluenza in detto torrente del Fosso Infernetto derivandone una situazione morfologica particolarmente adatta a favorire la frequentazione umana di questo lembo di territorio fin dall'età del bronzo. Nella parte meridionale dell'area in questione, una serie di ricognizioni condotte alla fine del '900 (Relazione a firma C. Iaia e A.Mandolesi, Archivio SAEM 1991, pos. 3 Tuscania) hanno rivelato la presenza di un abitato protostorico della media età del bronzo ubicato presso l'Arrone al quale sono succeduti un insediamento etrusco tardo-arcaico ed un abitato ellenistico. L'area m056_0198 infine, la più estesa delle tre, appare interessata dalla presenza di numerosi piccoli insediamenti e necropoli di epoche diverse e di una rete viaria minore a servizio degli stessi.

Tenuto conto altresì che, alla luce di quanto sopra espresso e come documentato anche nella *Relazione Archeologica Preventiva*, contrariamente a quanto affermato nel documento di *Controdeduzioni e Osservazioni*, il tracciato della via romana Clodia, per un lungo tratto in forma di via cava, interferisce in modo marcato con la più settentrionale delle aree in progetto, in cui è stata peraltro evidenziata che la presenza di evidenze murarie o resti di edifici da interpretarsi come infrastrutture connesse a tale viabilità, ancora in uso, come si è già detto, nell'alto medioevo.

Considerato quanto esposto ai punti precedenti, risulta evidente l'esistenza di un collegamento ideale tra i contesti sincronici che insistono sulle due aree, che si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella derivante dalla semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel vincolo e, se pure tali aree siano apparse separate da una zona di apparente vuoto di reperti, l'analisi delle tracce aerofotogrammetriche recentemente condotta ha rivelato la presenza di una serie di evidenze strutturali che viene a rappresentare un elemento fisico di continuità: si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl;

Considerato che il caviodotto AT lungo oltre 5 km interferisce nel suo percorso con preesistenze note da bibliografia e documentazione agli atti di questo Ufficio;

Premesso che l'impianto, di dimensioni enormi come si evince dai dati sopra riportati, si colloca in un comprensorio contraddistinto da una conformazione morfologica a dolci ondulazioni, scarsamente antropizzato e prevalentemente caratterizzato da campi e casali storici che disegnano un territorio dedito prevalentemente ad attività agricola e pastorale, non dissimile da quello che nell'Ottocento era descritto da viaggiatori ed incisori italiani e stranieri;

Premesso che tra gli elementi a carattere storico-architettonico presenti sui terreni dell'impianto e tra quelli ubicati nei diretti pressi che in ogni caso subirebbero l'impatto spiccano il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico nonché, subito fuori dal perimetro dell'impianto, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), facente capo ad un sistema di fortificazioni che sorvegliò a lungo la Valle del Marta e il suo bacino idrografico (per un riferimento bibliografico: <https://www.ibs.it/terre-castelli-tarquinia-tuscania-ebook-marco-scataglini/e/9786050379563>); che poco distante è il borgo rurale, d'origine medievale, di San Giuliano con chiesetta annessa (ALL. 3) e che oltre a queste emergenze va sottolineato il valore paesaggistico di tutta la zona, che conserva un'estrema leggibilità storica in cui si individuano chiaramente l'incastellamento, i latifondi papalini e infine l'assetto poderale datole dalla Riforma Agraria degli anni '50.

Premesso che, nello specifico, il lotto nord insiste su un terreno appena ondulato e che il lotto sud invece occupa una vallecola in lieve pendio in senso NE-SW. Questa, percorsa da un fossetto minore privo di denominazione in cartografia (ma denominato localmente Arroncino!), tributario del fosso Arroncino di Pian di Vico, è stata verosimilmente oggetto nel tempo di una progressiva attività di colluvio che ne ha modificato il profilo.

Considerato inoltre che la zona sopramenzionata compresa tra i vincoli areali di PTPR e gravata dal vincolo paesaggistico delle aree boschive al suo interno, è un'area agricola di vastissime proporzioni e tra i fattori di vulnerabilità del paesaggio riconosciuti vi è l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari di un paesaggio agrario come i pannelli fotovoltaici, che occupano e consumano prezioso suolo agricolo;

Considerato che le dimensioni sproporzionate e spropositate del campo fotovoltaico operano una vera e propria cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, ad oggi totalmente integro ed incontaminato, come chiaramente dimostrato dalla documentazione fotografica allegata;

Considerato che la persistenza di impianti fotovoltaici per un periodo di 20-30 anni, è causa di modificazioni dello stato del suolo agrario sottostante se si considerano gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto, quelli indotti dalle operazioni di manutenzione, quelli indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli. Il calpestio da mezzi meccanici, la copertura del terreno anche con materiali inerti, la progressiva compattazione, le operazioni di diserbo, l'assenza totale di lavorazioni senza la presenza negli strati coltivabili di apparati radicali delle colture, l'ombreggiamento causato dai pannelli conducono senza dubbio ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo.

Considerato che la predetta modificazione dello stato del suolo comporta la trasformazione di un'ampia porzione di territorio da agricola ad industriale, trasformazione in contrasto con tutti gli obiettivi di tutela;

Considerato che tale trasformazione del territorio, in particolare delle aree semi-naturali ed agricole di pregio paesaggistico, il più delle volte si configura permanente per il rischio di mancata dismissione e smaltimento degli impianti;

Considerato anche che la parcellizzazione del paesaggio agrario provoca trasformazioni morfologiche importanti dal punto di vista vegetazionale oltre che visivo;

Considerato che il sito individuato per l'impianto è costituito da due macroaree separate tra di loro da un'area non coinvolta direttamente dall'intervento ma che inevitabilmente ne rimarrebbe compromessa perché incapsulata tra due campi fotovoltaici, contro, quindi, qualsiasi criterio di buona pianificazione che prevede la concentrazione delle opere in un unico ambito così da non contaminarne indirettamente altri;

Considerato che non è stata effettuata una valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione dell'impianto con il paesaggio circostante attraverso l'identificazione dei principali "bacini visivi" e "corridoi visivi" (le strade) né tanto meno analizzata la prossimità di elementi di particolare significato paesaggistico (architettonico, archeologico, naturalistico), che esistono su questo territorio e dai quali l'impianto potrebbe risultare chiaramente percepibile come il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), e il borgo rurale di San Giuliano

Considerato che il procedimento di VIA ha il compito di individuare gli effetti e valutare le ricadute che interventi di notevole portata come quello in oggetto hanno sull' ambiente e sul paesaggio oggetto di trasformazione, nonché su tutti i territori contermini a quello interessato dall'intervento;

Tenuto conto della sentenza n. 00016/2018 REG.PROV.COLL. n. 00184/2017 REG.RIC. del Tar Emilia Romagna che in riferimento ai poteri del MIBAC sui territori contermini alle aree vincolate riporta che *"Costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l'esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato. In linea con tale percorso argomentativo è stato in ogni caso affermato che "in tale ambito il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale "(ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378).*


Preso atto di quanto riportato nelle Premesse nonché della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 che ribadisce *"alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio".*

Tenuto conto inoltre che la possibilità di localizzare l'impianto, piuttosto che su terreno agricolo, in siti da recuperare quali ad esempio cave dismesse, discariche in gestione post-operativa, siti inquinati a seguito di bonifica consentirebbe di valorizzare in termini ambientali territori comunque già compromessi senza pregiudicare quelli che invece vanno salvaguardati soddisfacendo l'obiettivo del miglioramento ambientale senza fare danni superiori ai supposti benefici prodotti;


Valutato quindi, che le opere in progetto, pur rientrando tra i lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili, soprattutto per estensione ma anche per tipologia e materiali utilizzati, nonché per le ricadute che un indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio, con gli obiettivi più ampi di Tutela, in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico, né tantomeno perseguono un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi,

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ribadisce, per quanto di competenza, di non ritenere compatibile il progetto con il contesto di riferimento. ed esprime pertanto parere negativo alla sua realizzazione.

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Maria Letizia Arancio



Il Funzionario Architetto
Arch. Claudia Castagnoli



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

